



# Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

**DELIBERA N. 248/14/CONS**

**SEGNALAZIONE DEL SIG. FAUSTO FARNETI, ATTIVISTA DEL  
COMITATO CON PANTOLI AL LAVORO PER MELDOLA, LISTA CIVICA  
CANDIDATA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI  
MELDOLA, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, n. 28 DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE DI MELDOLA**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 22 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l’art. 1;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante *“Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante *“Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014, recante *“Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS del 2 aprile 2014 recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014*”;

VISTO il fascicolo dell’istruttoria condotta dal Corecom Emilia Romagna e pervenuto in data 16 maggio 2014, contenente, in particolare:

- la segnalazione indirizzata al Corecom Emilia Romagna in data 12 maggio 2014 da parte del sig. Fausto Farneti, attivista del *Comitato con Pantoli al lavoro per Meldola*, lista civica candidata alle elezioni amministrative del comune di Meldola, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge n. 28 del 2000 da parte dell’Amministrazione comunale, relativamente all’invito per l’inaugurazione de “*Il giardino delle stagioni*”; tale opuscolo, distribuito via posta, nelle scuole e pubblicato sul sito web istituzionale, reca il logo del Comune e riporta la dicitura “*saluto del Sindaco Gian Luca Zattini*”, Sindaco nuovamente candidato alla tornata elettorale del 25 maggio p.v. Inoltre, si segnalava che nella *newsletter* del Comune si dà notizia della presentazione di un libro, in programma il 12 aprile u.s., nel corso della quale era previsto il saluto del Sindaco;
- la nota inviata dal competente Comitato al Sindaco del Comune interessato, con cui si contestavano i fatti e si richiedevano le eventuali controdeduzioni in merito alla questione;
- le controdeduzioni del Sindaco, il quale sottolineava - in sintesi – di aver ritenuto non riconducibile alla fattispecie vietata dall’art. 9 della legge 28/00 “*il semplice e limitato saluto ai partecipanti ad eventi*”. E di aver considerato per contro “*ammesse le comunicazioni che non possiedono un contenuto propagandistico, quali quelle già da lungo tempo programmate, o quelle prive di una riferibilità chiara ad un’opzione politica...*”.

CONSIDERATO che il competente Corecom, preso atto delle controdeduzioni inviate dal Sindaco, ha ritenuto che la fattispecie segnalata non integrasse gli estremi della violazione dell’art. 9 della legge n. 28/00, e ciò in ragione del fatto che, a suo avviso, il mero saluto del Sindaco ad eventi privi di connotazione politica non rientra nel novero delle “*attività di comunicazione istituzionale*” recate all’art. 1, comma 5, della legge n. 150/2000.

ESAMINATA la documentazione allegata alla segnalazione, nonché le controdeduzioni presentate dal Sindaco;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili

per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche Amministrazioni, considera come tali quelle attività di *“comunicazione esterna rivolta ai cittadini”*, poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato, che sono finalizzate a: *“(...) b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; (...) f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.”*

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 2, della legge n. 150/2000 stabilisce che: *“Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.”*

RILEVATO che gli eventi pubblicizzati nell'invito e nella *newsletter* ricadono nel periodo di applicazione del divieto fissato dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui al citato art. 9, della legge 28/2000 le fattispecie di comunicazione al pubblico non indispensabili all'efficace assolvimento delle funzioni dell'ente e non indifferibili, nonché effettuate in modo non impersonale;

RILEVATO che l'iniziativa in esame configura un'ipotesi di comunicazione istituzionale atteso che ciò che rileva ai fini dell'integrazione della fattispecie recata all'art. 9 della legge 28/00, non è tanto la condotta pubblicizzata, minimizzata nel caso di specie come *“il solo saluto del Sindaco”*, quanto l'attività di comunicazione stessa;

RILEVATO, dunque, che la suddetta iniziativa difetta dei requisiti dell'indifferibilità ai fini dell'efficace assolvimento delle proprie funzioni, in quanto si tratta di eventi che ben potevano essere organizzati in altro periodo senza con ciò compromettere l'efficace funzionamento dell'ente; e soprattutto del connotato dell'impersonalità, in quanto l'invito distribuito reca il logo del Comune di Meldola e

pone in evidenza, mediante l'utilizzo di un carattere in grassetto, la partecipazione del Sindaco uscente, sia pure in forma di saluto.

RILEVATO, pertanto, che la contestata iniziativa intrapresa dall'Amministrazione risulta priva di quei requisiti, appunto impersonalità ed indispensabilità, cui l'art. 9 della legge n. 28/00 subordina la possibilità di svolgere legittimamente attività di comunicazione istituzionale in periodo elettorale.

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta dell'Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

## **ORDINA**

al Comune di Meldola di pubblicare sul proprio sito web, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 dell'attività di comunicazione istituzionale posta in essere con riferimento all'evento *“Il giardino delle stagioni”* e alla presentazione del libro avvenuta il 12 aprile. In tale messaggio si dovrà espressamente fare riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Meldola ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Roma, 22 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL VICE-SEGRETARIO GENERALE  
Antonio Perrucci